



CITTÀ DI SORSO

Servizio 3.2 – Politiche Sociali

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, , DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2025

IL RESPONSABILE

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” – art. 11 – comma 8

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025

VISTA la Deliberazione Giunta del Comune di Sorso n. 167 del 02.09.2025

RENDE NOTO

Che è indetto Bando di concorso per la raccolta delle domande per l'erogazione di **contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione ANNO 2025**.

Le domande potranno essere presentate **DA VENERDI' 05 SETTEMBRE A VENERDI' 03 OTTOBRE (ENTRO LE ORE 12.00)**

Art. 1 – Destinatari finali dei contributi

- Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali o in regime fiscale di cedolare secca. Deve essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso e contributi concedibili

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1 comma 1 art. 2 comma 3 del decreto 07.06.1999 come integrati dal Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021, che si riferiscono all'intero nucleo familiare e devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:

- **FASCIA A** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS – **fissato in € 15.688,40**. Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.098,74;
- **FASCIA B** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata – **fissato in € 16.828,00**. Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00;
- **FASCIA C** ISEE ZERO, sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISEE pari a zero, oppure un ISEE inferiore, o comunque incongruo, rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

L'erogazione del contributo per questi casi è possibile soltanto:

- in presenza di espressa certificazione, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune – **oppure**
- in presenza di espressa certificazione da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, che attesta che il soggetto richiedente ha usufruito della somma necessaria al pagamento del canone di locazione. Nel caso è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2025.

Il richiedente dovrà avere titolarità di una locazione di importo uguale o inferiore a € 500,00 (il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori);

Art. 3 – Modalità di determinazione della misura del contributo e cumulabilità con altri contributi

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

1. ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
2. Canone annuo effettivo: € 3.600,00
3. Canone sopportabile: € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00
4. Ammontare massimo del contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile.
Quindi: € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2025 per i contratti già in essere a quella data, eccetto il periodo in cui la residenza sia registrata presso altro Comune. Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più Comuni, dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti: l'utente dovrà pertanto, obbligatoriamente, esprimere l'opzione per una delle due domande, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Per i nuovi contratti stipulati successivamente il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al presente bando e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non potrà superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/98. La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune di Sorso antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

E' obbligo dell'utente dichiarare nella domanda l'importo complessivo annuo della quota affitti percepita con altri benefici di sostegno alle locazioni (Es. ADI), **pena esclusione dal Bando.**

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al Bando, redatte utilizzando il modello All.1, dovranno essere presentate **DA VENERDI' 05 SETTEMBRE A VENERDI' 03 OTTOBRE (ENTRO LE ORE 12.00)** tramite:

- consegna a mano - presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Garibaldi n. 1 - o tramite servizio postale, al seguente indirizzo: Comune di Sorso P.zza Garibaldi n.1 c/o Ufficio P-07037 SORSO
- mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sorso.ss.it o PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

avente ad oggetto: **RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2025, DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11**

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- copia conforme ed integrale del **contratto di locazione**;
- copia conforme della **registrazione del contratto di locazione** effettuato presso l'Ufficio del Registro o **documento attestante l'adesione al regime fiscale di cedolare secca**;
- copia delle **ricevute di avvenuto pagamento della locazione** (periodo GENNAIO/SETTEMBRE), con indicazione del titolare del contratto di locazione – causale del pagamento - data e firma o timbro del proprietario dell'immobile - ammontare del canone mensile - marca da bollo da € 2,00 per ciascuna cedola (sono esclusi dall'applicazione della marca da bollo i bonifici postali o bancari);
- copia conforme dell'**ISEE** ordinario o corrente 2025;
- copia del **permesso di soggiorno** richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea);
- copia **codice IBAN del conto corrente** rilasciato dalla Banca o dalla Posta con indicazione del titolare del conto;
- copia del **documento di identità** del dichiarante;
- in caso di morosità, copia del **documento di identità** del locatario e **fotocopia del codice IBAN del conto corrente su cui accreditare la morosità**;
- **prospetto ADI o altro contributo di locazione ricevuto per l'anno 2025.**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/20.

Il Comune di Sorso non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto.

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PERVENUTE:

- prive della predetta dicitura (RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2025, DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11)
- mancanti della documentazione richiesta a pena di esclusione
- fuori termine.

Art. 5 – Istruttoria delle domande e graduatoria

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, con esclusione di quelle pervenute fuori termine e di quelle non risultate veritiere per le quali si procederà a norma di legge.

Per ciascuna domanda ammessa si procederà a calcolare il contributo spettante, sulla base della differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il Servizio Sociale provvederà a stilare una graduatoria di assegnazione del contributo concedibile.

Il Servizio Sociale provvederà altresì a stilare l'elenco degli esclusi indicante, per ciascuno, il motivo dell'esclusione.

Sia la graduatoria degli ammessi che l'elenco degli esclusi verranno pubblicati sia all'Albo Pretorio on line che sul sito istituzionale dell'ente quale unica forma di informazione e pubblicità.

Per la tutela della privacy verranno pubblicati la data e il numero del protocollo e un estratto del codice fiscale.

Il Comune si riserva la facoltà di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità di quest'ultimo, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana, almeno in parte, la morosità;

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'importo teorico del contributo sarà rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 6 - Finanziamento RAS e procedura di erogazione dei contributi

Qualora i fondi trasferiti dalla Regione fossero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno certificato, il Comune, per ragioni di equità e di parità di trattamento, provvederà ad operare una riduzione dei contributi di tutti i richiedenti secondo la percentuale di riduzione operata dalla Regione Sardegna sul fabbisogno certificato. Esempio:

1. Fabbisogno certificato: € 200.000,00
2. Finanziamento Regione Sardegna: € 100.000,00 con riduzione del 50% rispetto al fabbisogno
3. Contributo annuo spettante all'utente: € 2.500,00
4. Contributo annuo spettante con applicazione della riduzione del 50%: € 1.250,00 =
Contributo da liquidare € 1.250,00

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle rimanenti ricevute di pagamento (periodo OTTOBRE/DICEMBRE), entro il termine perentorio del 31.12.2025, o altrimenti, entro diverso termine comunicato dagli uffici.

Art. 7 – Ricorsi

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria e avverso le motivazioni dell'esclusione dovranno essere inoltrati al Responsabile del Servizio Politiche Sociali entro e non oltre giorni 14 dalla pubblicazione degli elenchi sia all'Albo Pretorio on line che sul sito istituzionale dell'ente quale unica forma di informazione e pubblicità, sulla modulistica appositamente predisposta dagli uffici del servizio (All.2). Non saranno presi in considerazione ricorsi non firmati, non adeguatamente motivati e presentati oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

Decorso tale termine, con provvedimento dirigenziale, verranno approvati la graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

- i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorso; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Bonaria Mameli;
- al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 – Pubblicità del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prendere visione, presso l'Albo Pretorio on line e presso il sito istituzionale dell'ente ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alla Delibera RAS n. 36/36 del 09.07.2025 avente per oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2025 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431/1998, articolo 11".